

Risposta IRI 217 - MASSOLINO - *“Treni per turisti e crocieristi: se l’alternativa all’ovovia c’è, come si è potuta approvare la VINCA?”*

Il procedimento di VINCA di III Livello per la cabinovia ha coinvolto diverse competenze tra le quali la tutela dell’ambiente, la compatibilità infrastrutturale, la salute e la sicurezza pubblica.

Le sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato “una sorta di inversione procedimentale che, in violazione della normativa di settore, ha determinato l’anticipazione della valutazione dei “motivi imperativi” prima dell’“opportuna valutazione” e della dimostrazione dell’inesistenza di “soluzioni alternative”. L’Amministrazione Regionale, quindi, ha proceduto coerentemente con il modello legale richiamato nella sentenza TAR, valutando, dapprima, la “mancanza di alternative possibili” *“in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale”* così come indicato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA).

In tali valutazioni tecniche sono confluite le competenze di quattro assessorati (difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – infrastrutture e territorio – risorse agroalimentari, forestali e ittiche – salute, politiche sociali e disabilità) i quali hanno valutato la documentazione tecnica presentata dal Comune di Trieste che, a fronte della delega disposta dall’articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 23/2007, intende realizzare l’opera, confermando l’attuale assenza di alternative possibili in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale.